

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3251 di venerdì 07 febbraio 2014

Cantieri stradali: la segnalazione in situazioni di emergenza

Il Decreto del 4 marzo 2013 relativo alla segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare fornisce indicazioni specifiche sulla segnaletica correlata alle situazioni di emergenza.

Roma, 7 Feb ? Completiamo la presentazione del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 relativo ai criteri generali di sicurezza per le procedure di revisione, integrazione e apposizione della **segnaletica stradale** destinata alle **attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare**.

Dopo aver fornito informazioni sui criteri generali di sicurezza presenti nella normativa e aver fornito specifiche indicazioni per la sicurezza dei lavoratori, ci soffermiamo oggi sulla segnaletica correlata alle **situazioni di emergenza**, con riferimento a quanto contenuto nell'allegato I (" Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare") al Decreto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ELPS27] ?#>

Nell'allegato si indica che le **situazioni di emergenza** a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) "sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparando bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento".

E i **criteri generali di comportamento** indicati "saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo".

Chiaramente le indicazioni che vengono fornite con il Decreto "non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera in esposizione al traffico. Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e l'altrui incolumità".

Il documento indica che in situazioni di emergenza "il segnalamento è costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento. Il segnalamento d'urgenza è successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico più complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio 2002".

A questo punto vengono presentate nel decreto una serie di possibili segnalazioni.

Ad esempio nel caso di **segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore**, si indica che, riscontrata una situazione anomala, "l'operatore provvede a:

- rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne è dotato);
- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;
- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;

- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destro della carreggiata;
- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;
- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;
- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi".

Nel caso invece di segnalazione da parte di **due operatori**, "un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto (rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore)". Mentre l'altro operatore "si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori".

Vengono forniti inoltre indicazioni per:

- segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o più operatori;
- rimozione di ostacoli dalla carreggiata;
- segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza;
- segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Segnaliamo, per concludere, alcune indicazioni relative alla **segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza**.

Riscontrata una situazione anomala in galleria "gli operatori provvedono ad informare preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilità, provvede alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento".

Inoltre in relazione alla lunghezza della galleria e del punto in cui è stata riscontrata la situazione anomala, "un ulteriore operatore, posizionato a non meno di 150 metri di distanza dall'evento, può provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento all' interno della galleria. Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, è posizionato ad almeno 50 metri dall'area dove è presente l'evento". E in funzione della durata della situazione di emergenza, "dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it